Gabriello Palagi Gennaio 2016

Professione non organizzata in Ordini o Collegi - L. 4/2013

12 Gennaio 2016

Salute e sicurezza sul lavoro

Registro infortuni – abolizione

ex art. 21 c. 4 D.Lgs. 151/2015

Supplemento Ordinario n° 53/L alla G.U. n° 221 del 23/09/2015 Serie generale

Titolo I - Capo III – RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Dalla data del 23 Dicembre 2015

(90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/15)

è abolito l'obbligo di tenuta del Registro Infortuni.

(In anticipo rispetto alla previsione ex art. 53 c. 6 D.Lgs. 81/08 smi)

Attenzione 1:

Non è stato abolito l'obbligo di denuncia (di infortunio o di malattia professionale)

Le denunce di infortunio e di malattia professionale dovranno essere inviate con sistemi telematici ai preposti sportelli informatici dell'INAIL

Le denunce di infortunio (in occasione di lavoro ed in-itinere) devono essere inviate ad INAIL collegandosi al portale e accedendovi tramite il proprio PIN Aziendale o tramite il PIN del Consulente del Lavoro;

le denunce di malattia professionale dovranno essere segnalate dal Datore di Lavoro e dal Medico Competente, anch'esse in modalità telematica.

Attenzione 2:

Il Registro infortuni posseduto deve essere conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione di infortunio o dalla data di vidimazione se non annotati infortuni (cfr. art. 2, ultimo periodo, D.M. 12/09/1958); quindi non deve essere cestinato.

Pertanto non è più sanzionabile la mancata istituzione del Registro Infortuni (per le nuove aziende)

Come pure non è sanzionabile la omessa registrazione degli infortuni sul registro (per le aziende esistenti).

Ai fini però di una corretta (e migliore) gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rende necessario mantenere un sistema che permetta la tracciabilità e l'evidenza degli eventi infortunistici e delle eventuali malattie professionali.

Attualmente Inail ha realizzato un "Cruscotto infortuni" accessibile però ai soli Organi di controllo (es. ASL); allego alla presente la circolare INAIL relativa al "cruscotto infortuni"

Non risultano ad oggi realizzate altre modalità di consultazione, in favore della singola azienda o dei Consulenti delegati dalla stessa. Si attendono pertanto istruzioni in tal senso.

In attesa di ulteriori istruzioni da parte di INAIL, consiglio e raccomando

- a. Il mantenimento del Registro Infortuni e l'annotazione di tutti gli eventi accaduti (compresi tutti gli eventi infortunistici che abbiano comportato la sospensione dell'attività lavorativa, anche per un breve intervallo di tempo = anche inferiori a 1 giorno indipendentemente quindi dalla durata). *
- b. Immediata segnalazione al RSPP (o consulente) degli eventuali infortuni o denunce di malattia professionale, compreso ricadute o prolungamento del periodo di invalidità

Gabriello Palagi Gennaio 2016

Professione non organizzata in Ordini o Collegi - L. 4/2013

Evidenzio che si rende sempre più necessario poter disporre di dati che permettano di tenere sotto controllo l'andamento infortunistico e l'andamento delle malattie professionali

Gabriello Palagi- RSPP

* Consiglio di annotare la totalità degli infortuni accaduti, quindi anche quelli di durata inferiore a giorni 3, comprendendo anche quei piccoli infortuni che non determinano assenza dal lavoro, ma sola sospensione temporanea delle attività per i medicamenti primari.


Consiglio inoltre di prendere in considerazione la registrazione di quegli eventi che non hanno comportato infortunio, ma che lo avrebbero potuto comportare, denominati "mancati infortuni" o "near miss".



L'annotazione di tali eventi permette di individuare le criticità e i punti di debolezza dell'azienda, favorendo l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da infortuni o malattie professionali.

L'adozione di tale sistema di registrazione comporta il coinvolgimento e la condivisione con la totalità della forza lavoro.

L'adozione di un sistema di registrazione dei "mancati incidenti", comporta la realizzazione di strumenti utili per la loro segnalazione e per la conseguente registrazione ai fini della gestione della segnalazione.



1990 modello del formaggio svizzero (Swiss Cheese Model) o teoria degli errori latenti di James Reason

Gabriello Palagi Gennaio 2016

Professione non organizzata in Ordini o Collegi - L. 4/2013

Definizioni (in ordine sparso)

"NEAR MISS" o QUASI INFORTUNIO

Si definisce near miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.

Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento.

Il verificarsi di un evento dannoso significativo è sempre associato al verificarsi di numerose anomalie che producono danni solo lievi o nulli: gli studi dimostrano che su 1000 incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses o ancora "near loss" ossia episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni.

Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

L'origine: i quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi degli infortuni) vanno considerati, al pari degli infortuni veri e propri, indicatori di rischio.

Stessa importanza deve essere data anche a quegli infortuni che non hanno prodotto giorni di assenza dal lavoro (assenza superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi dell'evento), perché con conseguenze lievi, quindi non registrati nell'apposito registro né compresi nella raccolta di dati ai fini della commisurazione degli indici.

Proprio in virtù della natura stessa del near miss o quasi infortunio, non è possibile stabilire a priori se un evento può rientrare in tale categoria.

Definire una serie di eventi come near miss o quasi infortuni comporterebbe ingabbiare un concetto che ha un solo criterio di definizione: la potenzialità.

Ogni singolo evento deve essere in realtà soggetto ad una valutazione prima di essere inserito tra i near miss.

Questa valutazione a volte può essere davvero difficile e soggettiva.

Ciò che deve guidare chi si appresta a classificare gli eventi è la considerazione dello scopo per cui tali eventi vanno considerati:

- messa in atto di comportamenti pericolosi,
- mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro,
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.

Il fine di analizzare i near miss, al pari degli eventi che portano a infortunio, è tenere sotto controllo e prevenire eventi che possono procurare infortunio.

COMPORTAMENTO PERICOLOSO = azioni che possono esporre i soggetti dell'azienda ad un rischio di infortunio CONDIZIONE PERICOLOSA = condizioni locali o di esercizio che potrebbero esporre i soggetti dell'azienda ad un rischio infortunistico

INCIDENTE = evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in particolare provocare un danno alle cose, impianti, attrezzature, macchine etc..

INFORTUNIO = incidente che produce un danno all'integrità psicofisica di una persona



gabriellopalagi (Skipe)